



Responsabile del procedimento: CAIAZZA MANLIO

Oggetto: Vertenze Arch. Elisabetta Dominijanni c/ Comune di Crotona. Consiglio di Stato e Corte di Appello di Catanzaro - Sezione Lavoro. Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Emanuele Di Bartolo – Impegno di spesa - CIG Z992FBBE46 e ZF52FBBE8F

il Dirigente ad interim del Servizio Avvocatura

Premesso:

Che è pendente tra il Comune di Crotona e l'Arch. Elisabetta Dominijanni il giudizio d'appello, recante n° r.g. 4574/2017, della sentenza del TAR Calabria n°709/2017 promosso dall'Ente dinanzi al Consiglio di Stato – Sezione V;

Che il difensore nominato dal Comune di Crotona, Avv. Giuseppe Pitaro, comunicava con nota Prot. 55726 del 25/09/2019 di rinunciare al mandato conferitogli dall'Ente;

Che pertanto è necessario provvedere alla sostituzione del difensore;

Che il Tribunale di Crotona – Sezione Lavoro, con sentenza n°265/2020 del 09/06/2020, accoglieva la domanda della ricorrente Arch. Elisabetta Dominijanni volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva assunzione;

Che condivise le argomentazioni in merito espresse dall'Avv. Emanuele Di Bartolo, difensore nominato in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Pitaro dinanzi al Tribunale di Crotona - Sezione Lavoro, con parere legale a mezzo pec del 26/06/2020, a parere della Giunta Comunale appare doveroso che l'Ente provveda ad impugnare la sentenza n°265/2020 del 09/06/2020 a tutela degli interessi del Comune di Crotona;

Che è doveroso resistere nei citati giudizi, in quanto l'Ente costituendosi può far valere le proprie ragioni in punto di fatto e di diritto, tese ad ottenere l'accoglimento delle proprie istanze ed il rigetto delle domande attore;

Richiamata la deliberazione ANAC n. 907 del 24/10/2018 che approva le Linee Guida n. 12 dove, in riferimento alla categoria di servizi legali, si fa rimando alle Linee Guida della medesima autorità n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici";

Valutato pertanto che il conferimento di incarico di patrocinio legale concernente la controversia oggetto della presente deliberazione, rientri nelle previsioni dell'art. 36, comma 2, lett. a), in cui è previsto che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere alla modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due operatori;

Che le suddette linee non prescrivono alcuna specifica e tassativa procedura che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nell'affidamento dei servizi legali esclusi dal Codice di Contratti pubblici, e né hanno previsto come obbligatorio il confronto di più preventivi, ma al paragrafo 3.1.3. indicano come migliori pratiche, per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice degli Appalti dei Contratti pubblici, la costituzione di elenchi professionali, suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti Pagina 1 di 7 dall'amministrazione mediante procedura trasparente e aperta, pubblicati sul sito istituzionale;

Che in data 9 maggio 2019 veniva pubblicato il nuovo elenco dei Legali Esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale per il Comune di Crotona, di cui al Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente, approvato con D.G.C. n. 21 del 07/02/2018;

Che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, viene Stabilito che gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco, su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, con ciò intendendo che la procura alle liti viene conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni, approvato con la deliberazione di giunta Comunale n. 21 del 7.02.2018, nei casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, è possibile e conveniente, anche secondo i principi di economicità per l'Amministrazione individuare professionista già difensore dell'Ente nella medesima vicenda;

Che, pertanto, il SubCommissario Prefettizio, nelle funzioni di Giunta Comunale, con delibera n°165 del 29settembre 2020, decideva di conferire l'incarico ad avvocato del libero foro, da individuare ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni, approvato con la deliberazione di giunta Comunale n. 21 del 7.02.2018;

Che la spesa è stata calcolata al valore minimo dello scaglione di riferimento, complessità bassa, con una ulteriore riduzione di almeno il 30% ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di incarichi a legali esterni;

Che la spesa di € 4.839,69, inclusi accessori di legge, Iva se dovuta, spese vive ed al lordo della R.A., per il giudizio di gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, trova capienza sul cap. 15420,

Che la spesa di € 3.513,56, inclusi accessori di legge, Iva se dovuta, spese vive ed al lordo della R.A. per la costituzione in giudizio in sostituzione dinanzi al Consiglio di Stato - Sezione V, trova capienza sul cap. 15420;

Che la spesa unica complessiva è determinata in € 8.353,25, inclusi accessori di legge, Iva se dovuta, spese vive ed al lordo della R.A., e trova capienza sul cap. 15420;

Che, tenuto conto di quanto sopra e considerato il curriculum prodotto, risulta opportuno conferire l'incarico di assistenza e di patrocinio legale per resistere nel giudizio intrapreso dinanzi al Consiglio di Stato – Sezione V dall'Arch. Elisabetta Dominjanni contro il Comune di Crotona, nonché di proporre appello avverso la sentenza n°265/2020 del Tribunale di Crotona – Sezione Lavoro, all'Avv. Emanuele Di Bartolo (C.F. DBRMNL75D27D122N) del foro di Crotona, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità efficace, tempestività correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità;

Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale all'Avv. Emanuele Di Bartolo è la seguente:

- **il principio di economicità** viene rispettato dalla determinazione del compenso professionale nell'importo complessivo di euro 8.353,25 (inclusi accessori di legge, iva se dovuta, spese vive, ed al lordo della R.A. ed eventuali spese di domiciliazione), calcolato tenendo conto dello scaglione di valore, al minimo dei parametri del D.M. 55/2014, con una ulteriore riduzione di almeno 30% ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di incarichi a legali esterni;

- **il principio dell'efficacia** perchè l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del professionista, ma per rispondere alle esigenze del Comune;

- **il principio della tempestività** è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento del citato incarico, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento suindicato;

- **i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione** vengono rispettati, assicurando annualmente l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti i professionisti e garantendo che i contraenti siano individuati tra gli operatori iscritti nell'elenco Avvocati Esterni del Comune di Crotona, pubblicato il 9.5.2019, che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;

- **i principi di trasparenza e pubblicità** vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e nello specifico dalla pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio della procedura annuale di aggiornamento dell'elenco dei legali esterni, nonché dalla diretta comunicazione dello stesso avviso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia;

Ritenuto di corrispondere all'Avv. Emanuele Di Bartolo per lo svolgimento dei suddetti incarichi, la somma complessiva di € 8.353,25, inclusi accessori di legge, Iva se dovuta, spese vive e di eventuale domiciliazione ed al lordo della R.A., dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

Rilevato che la norma regolamentare secondo la quale gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco, su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (5802 del 2016), per la quale nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco, tenendo conto, comunque, che l'incarico legale ha carattere fiduciario tra il rappresentante legale e l'avvocato, fermo restando la valutazione di conformità del Responsabile del Servizio Legale intesa quale riscontro dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016

oltre di corretta valutazione economica della parcella (minimo del D.M. 55/2014 e riduzione di almeno il 30%);

Rilevato come il CNF abbia avuto modo di affermare, in proposito, che "l'avvocato chiamato alla rappresentanza del suo assistito, opera in quel campo che consiste nella amministrazione della giustizia e che rimane profondamente distinto da quello che invece è interessato dall'esecuzione di un appalto. L'avvocato che assume la rappresentanza in giudizio dà vita, insieme al giudice, al processo, concorre alla tutela dei diritti, contribuisce ineliminabilmente a dar vita allo Stato di diritto. Questo non può non distinguerlo da un appaltatore". In altri termini, "quando all'avvocato si chiede una <idea> per lo sviluppo della difesa in giudizio con l'autonomia tipica che al mandatario con rappresentanza è lasciata, non si acquista un bene fungibile suscettibile di <rotazione> o di <estrazione a sorte>, bensì un prodotto che è prescelto sulla base di uno spiccatissimo intuitus personae e di una fiducia il cui spessore è commisurato, tra l'altro, alla responsabilità professionale di cui l'avvocato si fa carico" (cfr. parere del 15.12.2017 cit.).

Acquisita la autocertificazione di non assoggettabilità all'iscrizione INPS e INAIL, nonché quella sulla temporanea regolarità contributiva; Precisato altresì che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG. **Z992FBBE46** e **ZF52FBBE8F**;

Visto il Decreto Sindacale n. 60 del 25.11.2020 che nomina Dirigente ad interim del Servizio Avvocatura l'Ing. Salvatore Gangemi;

Accertato ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che disciplina l'accertamento preventivo, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n.48 del 10/09/2020 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programma (DUP) per il periodo 2020-2022 (Art.170, comma 1, del Dlgs n.267/2000 e smi)";

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n.49 del 10/09/2020 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e art.10 D. Lgs n.118/2011 e s.m.i.) e dei relativi allegati.";

Visto l'art. 183, comma 9, D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ;

Visto l'art. 183, comma 7, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.lgs. 50/2016, art. 4 e 17 in combinato disposto;

Viste le Linea guida ANAC nr. 4/2016 aggiornate al 1 marzo 2018 e le linea guida ANAC nr. 12/2019 approvate il 4/10/2018;

Visto il D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;

Vistolo Statuto comunale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1) Di conferire, per i motivi di cui in premessa, in attuazione del regolamento interno all'ente denominato "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente" approvato con atto deliberativo G.C. N. 21 del 07/02/2018 (cfr. art. 5), l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale del Comune di Crotona per resistere nel giudizio intrapreso dinanzi al Consiglio di Stato – Sezione V dall'Arch. Elisabetta Dominjanni contro il Comune di Crotona, nonché di proporre appello avverso la sentenza n°265/2020 del Tribunale di Crotona – Sezione Lavoro, all'Avv. Emanuele Di Bartolo (C.F. DBRMNL75D27D122N) del foro di Crotona ;

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000, la somma complessiva di euro € 8.353,25 inclusi accessori di legge, iva se dovuta, spese vive ed al lordo della R.A. ed eventuale domiciliazione, da corrispondere in favore dell'Avv. Emanuele Di Bartolo per l'incarico di cui sopra, nel seguente modo:

Anno di bilancio	di Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Importo
2020	15420	01	11	1	03	€ 4.839,69
Oggetto cap.	Spese per liti sentenze e consulenze.					

Esigibilità/Scad. Obbligazione

Anno	2020	2021	2022	anni succ.	anni succ.	Totale
Importo	€ 4.839,25					€ 4.839,69

Anno di bilancio	Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Importo
2020	15420	01	11	1	03	€ 3.513,56

Oggetto

cap. Spese per liti sentenze e consulenze.

Esigibilità/Scad. Obbligazione

Anno	2020	2021	2022	anni succ.	anni succ.	Totale
Importo	€ 3.513,56					€ 3.513,56

3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, precisato altresì, che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG: Z992FBBE46 e ZF52FBBE8F;

4) Di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune per i procedimenti suindicati;

5) Di approvare la convenzione costituente Allegato A alla presente determinazione;

6) Di dare atto che il contratto di assistenza e patrocinio di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;

7) Di dare atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

8) Di procedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet del Comune di Crotona di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

9) Di applicare le disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs 50/2016, in ordine alla non applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9, poiché trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

10) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

11) Di attestare la obbligatorietà della presente spesa e che il mancato finanziamento della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

12) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

13) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Crotone, lì 15/12/2020

Istruttore
CAIAZZA MANLIO